

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: “Rinegoziazione per l’anno 2022 dei prestiti concessi alle Città metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana”.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 159 del 13.10.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano: “Rinegoziazione per l’anno 2022 dei prestiti concessi alle Città metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana”.

il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 204 comma 2, lettera c) che dispone: “la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi”;

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall’anno 2015;

la Cassa Depositi e Prestiti con circolare n. 1302 del 20/09/2022 ha presentato alle Città Metropolitane ed ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana una proposta di rinegoziazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 537 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e ss.mm.ii., per l’anno 2022 dei prestiti in ammortamento al 1° luglio 2022 avente le seguenti caratteristiche:

- prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili;
- oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
- in ammortamento al 1° luglio 2022, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00 euro, e scadenza successiva al 31 dicembre 2024;

gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalità indicate nella Parte seconda della Circolare su citata;

i Prestiti Rinegoziati devono avere le seguenti caratteristiche:

- debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° luglio 2022 risultante a seguito del pagamento al 30 giugno 2022 della rata prevista nei vigenti piani di ammortamento;
- corresponsione dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 di rate semestrali comprensive di quote capitale, ciascuna di importo pari allo 0,25% del debito residuo rinegoziato al 1° luglio 2022, e di quote interessi calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- corresponsione dal 31 dicembre 2024 fino alla scadenza dei prestiti di rate costanti semestrali, comprensive di quote capitale e quote interessi calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;

- la scadenza dell'ammortamento dei prestiti post rinegoziazione sarà invariata rispetto a quella prevista nei vigenti piani di ammortamento; per i soli prestiti con scadenza originaria dell'ammortamento successiva al 31 dicembre 2036, l'Ente avrà la possibilità di scegliere di mantenere la scadenza post rinegoziazione invariata ovvero di anticiparla di 3 anni;
- tasso di interesse fisso post rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale complessivo delle rate di ammortamento del Prestito Originario ed il valore attuale complessivo delle rate di ammortamento del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei Prestiti Rinegoziati;
- garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio ex art. 206 del T.U.E.L. I *covenant* previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati;
- disciplina della risoluzione contrattuale, del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2024), della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2024), del calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme residue da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concesso agli Enti Locali ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.;
- il periodo di adesione va **dal 04 ottobre 2022 al 25 ottobre 2022**;
- l'Ente che intende perfezionare la Rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, **entro il 25 ottobre 2022** tramite l'Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri:
 - proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice civile, generati dall'applicativo, ciascuno sottoscritto con apposizione di firma digitale;
 - determinazione a contrattare nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 147 bis del TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183 del TUEL e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti;
 - modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto firmato digitalmente;
 - il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento di identità del sottoscrittore del contratto, in corso di validità, firmato digitalmente;

inoltre, dovranno pervenire, entro il medesimo termine del 25 ottobre 2022 ed in originale le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato, generate dall'Applicativo, complete delle relate di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore;

Considerato che:

l'art. 41 della Legge 448/2001, comma 2, consente la rinegoziazione dei prestiti purché in presenza di una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente;

L'operazione di rinegoziazione deve essere effettuata in **equivalenza finanziaria** per cui il valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento deve essere uguale al valore attuale delle rate previste dal piano di ammortamento ante rinegoziazione vigente al momento della valutazione;

la Città metropolitana di Roma Capitale ha dovuto affrontare negli ultimi anni una pesante crisi finanziaria, che ha prodotto una notevole contrazione delle proprie risorse disponibili, a causa sia della riduzione delle entrate tributarie che dell'effetto delle manovre di finanza pubblica, succedutesi nel corso degli anni;

a partire dal 2016 è stato possibile raggiungere gli equilibri di bilancio solo facendo ricorso alle misure straordinarie previste dalle normative di settore, ed in particolare procedendo alla rinegoziazione del debito e alla sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, nonché applicando cospicue risorse di avanzo di amministrazione al fine di finanziare il maggior onere afferente alla restituzione di somme al Bilancio dello Stato;

nel triennio 2022/2024 l'Ente è riuscito ad approvare il Bilancio di Previsione, in equilibrio pluriennale, solo grazie al contributo previsto dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";

Preso atto che:

si rende necessario, pertanto, aderire all'operazione di rinegoziazione, proposta da CDP, sia al fine di liberare risorse nel periodo considerato e destinarle alle politiche e servizi ai cittadini sia per far fronte a eventuali minori entrate di parte corrente;

Considerato che per la complessità della valutazione dell'operazione proposta è stata richiesta un'analisi dettagliata alla società Finance Active, società specializzata e indipendente nel settore, affidataria con determinazione dirigenziale n. 1129/2021 del servizio di supporto alla gestione del debito e servizio di assistenza tecnico-finanziaria per la Città Metropolitana di Roma Capitale, il Comune di Roma Capitale ed altri comuni del territorio metropolitano per le annualità 2021-2022;

richiamata la relazione prot. n. CMRC – 2022-0155037 del 07/10/2022 della società Finance Active nella quale si evince la strategia seguita:

1. rinegoziare tutti i prestiti inclusi nel perimetro della Circolare, eccetto il prestito a tasso variabile, come da indirizzi stabiliti dalla Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 19/2019;
2. individuare la quota parte di portafoglio rinegoziato di cui ridurre la scadenza (scelta opzione scadenza -3 anni) e la quota parte di portafoglio rinegoziato su cui mantenere la scadenza invariata. La strategia di rinegoziazione consente di: a) non pagare maggiori interessi complessivi fino a scadenza; b) contenere l'aumento di rata a partire dal 2025 nel limite di 1,5 milioni di euro;
3. ridurre il tasso medio del portafoglio rinegoziato;
4. ridurre la durata media del portafoglio rinegoziato;

Considerato che:

la posizione relativa al prestito a tasso variabile è stata esclusa sia per quanto disposto dalla deliberazione sopra citata sia perché la sua trasformazione a tasso fisso, operata da CDP in caso di rinegoziazione, la renderebbe meno funzionale e meno conveniente nell'ipotesi di rimborso anticipato;

inoltre, mantenere una quota a tasso variabile del proprio debito consente alla Città Metropolitana di differenziare la propria esposizione rispetto all'andamento del mercato dei tassi d'interesse, senza esporsi eccessivamente al rischio di rialzo in quanto la quota variabile del portafoglio del debito è al momento contenuta (< 10%);

Rilevato che:

l'adesione all'operazione proposta, secondo la strategia di cui sopra, comporta che:

- i prestiti sono rinegoziati a partire dalla rata del 31/12/2022, le quote capitale dal 31/12/2022 al 30/06/2024 sono pari allo 0,25% del debito residuo al 01/07/2022;
- la quota interessi riferita alla rata del 31/12/2022 viene corrisposta dall'Ente ricalcolata al tasso fisso post rinegoziazione;
- al 31 dicembre 2024 fino alla scadenza dei prestiti sono corrisposte rate costanti semestrali, comprensive di quote capitale e quote interessi calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- la scadenza dell'ammortamento dei prestiti post rinegoziazione sarà in parte invariata rispetto a quella prevista nei vigenti piani di ammortamento ed in parte ridotta di 3 anni;

Verificato:

il rispetto della condizione di convenienza economica, intesa come riduzione del valore finanziario del debito garantendo, in base alla scelta fatta, la riduzione del valore finanziario delle passività che si ottiene comparando i valori dei prestiti prima e dopo la rinegoziazione;

che l'adesione alla rinegoziazione proposta non va considerata esclusivamente come possibilità di miglioramento del valore finanziario del portafoglio di debito, bensì principalmente come una possibilità di rimodulare la distribuzione dei flussi di pagamento delle rate nel tempo, sulla base delle esigenze di bilancio e degli obiettivi prioritari dell'Ente;

Preso atto:

che l'adesione alla rinegoziazione di cui all'oggetto rappresenta una misura rilevante per l'Ente, atteso che la stessa presenta le seguenti peculiarità:

- la rinegoziazione riguarda 155 prestiti su un totale di n. 156 con un debito residuo pari ad € 276.487.888,97 al 01/07/2022;
- è escluso il mutuo a tasso variabile;
- si realizza una riduzione della rata complessiva annuale dal 2022 al 2024 (e dal 2043 al 2045 per effetto della riduzione della scadenza di una parte dei prestiti dal 2045 al 2042) a fronte di un incremento negli anni dal 2025 al 2042);
- la rata annua nel 2022 si riduce di un importo pari a euro 2.981.719;
- per l'esercizio 2023 la rata annua si riduce di un importo pari a euro 6.003.476;
- per l'esercizio 2024 la rata annua si riduce di un importo pari a euro 2.280.636;

che, dall'operazione di rinegoziazione, per tutte le 155 posizioni si realizza una riduzione del valore complessivo delle passività pari a euro 12.501,41, rispettando il principio della convenienza economica ai sensi dell'art. 41 Legge 448/2001;

Dato atto che la presente Deliberazione costituisce, ai sensi del procedimento previsto da CDP, il presupposto ineludibile per il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione;

Ritenuto opportuno, quindi aderire all'operazione di rinegoziazione sulla base delle condizioni appena descritte;

Preso atto che:

l'operazione si fonda sui presupposti di seguito elencati:

- la rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria di cui all'art. 41 della L. 448/2001;
- la stessa è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente e comporta rilevanti benefici economico-finanziari al bilancio dello stesso;

è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 267/2000, espresso in data.....;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Entrate - Finanza e gestione del debito" dell'U.C. "Ragioneria Generale", Dott. Emiliano Di Filippo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che il Ragioniere Generale *ad interim* ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1. di autorizzare la rinegoziazione dei finanziamenti contratti con Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare massimo nominale pari ad € 276.487.888,97 (**debito residuo al 1° luglio 2022**) - n. 155 posizioni su un totale di n. 156 (escluso il mutuo a tasso variabile) - aventi le caratteristiche e secondo le modalità di cui alla circolare n. 1302 del 20/09/2022 sopra citata;
2. di approvare le seguenti condizione di rinegoziazione:
 - i prestiti sono rinegoziati a partire dalla rata del 31/12/2022, le quote capitale dal 31/12/2022 al 30/06/2024 sono pari allo 0,25% del debito residuo al 01/07/2022 (€ 276.487.888,97);

- la quota interessi riferita alla rata del 31/12/2022 viene corrisposta dall'Ente ricalcolata al tasso fisso post rinegoziazione;
 - dal 31 dicembre 2024 fino alla scadenza dei prestiti sono corrisposte rate costanti semestrali, comprensive di quote capitale e quote interessi calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
 - la scadenza dell'ammortamento dei prestiti post rinegoziazione sarà in parte invariata rispetto a quella prevista nei vigenti piani di ammortamento ed in parte ridotta di 3 anni;
 - tasso di interesse fisso post rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria;
3. di prendere atto che l'operazione si fonda sui presupposti di seguito elencati:
- la rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria di cui all'art. 41 della L. 448/2001;
 - si realizza una riduzione della rata complessiva annuale dal 2022 al 2024 (e dal 2043 al 2045 per effetto della riduzione della scadenza di una parte dei prestiti dal 2045 al 2042) a fronte di un incremento negli anni dal 2025 al 2042);
 - la rata annua nel 2022 si riduce di un importo pari a euro 2.981.719;
 - per l'esercizio 2023 la rata annua si riduce di un importo pari a euro 6.003.476;
 - per l'esercizio 2024 la rata annua si riduce di un importo pari a euro 2.280.636;
 - per tutte le 155 posizioni si realizza una riduzione del valore complessivo delle passività pari a euro 12.501,41 rispettando il principio della convenienza economica ai sensi dell'art. 41 Legge 448/2001;
4. di dare atto che la presente Deliberazione costituisce, ai sensi del complesso e articolato procedimento previsto da CDP, il presupposto ineludibile per il perfezionamento dell'operazione;
5. di demandare al Dirigente del competente Servizio 2 della Ragioneria Generale il compimento di tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione, compresa la sottoscrizione dello stesso, ai sensi della normativa di cui sopra con la CDP S.p.A.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ricorrendo ai motivi d'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..